



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 aprile 2011 (12.04)
(OR. en)**

8694/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0392 (NLE)**

PECHE 94

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. prop. Com:	5213/11 PECHE 6 - COM (2010) 807 definitivo
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana - Consultazione del Parlamento europeo

1. Il 7 gennaio 2011 la Commissione europea ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela alla zona economica esclusiva al largo delle coste del dipartimento francese della Guyana.
2. Tale proposta è stata discussa a livello di gruppo il 27 gennaio e il 23 marzo 2011¹. Le discussioni si sono concentrate sulla questione relativa alla modifica della base giuridica della proposta dall'articolo 43 all'articolo 43, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché sulle conseguenti proposte redazionali². Se si seguisse tale suggerimento, la base giuridica procedurale applicabile sarebbe l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), che implica soltanto una consultazione del Parlamento europeo.

¹ Cfr. docc. 5871/11 PECHE 24 e 8199/11 PECHE 83.

² Cfr. doc. 5763/11.

3. Il rappresentante della Commissione ha dichiarato che la Commissione mantiene la sua proposta, che richiede l'approvazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a). Basa la sua decisione su motivi tattici e sostanziali, facendo presente il timore di una controversia in materia e il fatto che la dichiarazione del Consiglio sul Venezuela era una sorta di accordo internazionale e come tale va trattata.
4. Al termine delle discussioni, la Presidenza ha concluso che gli Stati membri concordano all'unanimità sulla necessità di sostituire la base giuridica della proposta con l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Si invita il COREPER a confermare l'accordo raggiunto a livello di gruppo e a suggerire che il Consiglio, in una delle prossime sessioni:
 - decida di sostituire la base giuridica della proposta con l'articolo 43, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
 - decida di consultare il Parlamento europeo sulla base del testo di cui al doc. 8202/11 PECHE 84.
